

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
-RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEL NOTAIO-

POLIZZA

N. 1771506

PER LA COPERTURA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEI NOTAI

STIPULATA TRA:

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

con sede in Roma, Via Flaminia 160
di seguito denominato "CONTRAENTE "

e la Società

Alcuni assicuratori dei **LLOYD'S**, nella persona del Rappresentante Generale per l'Italia
Sedente in Milano, Corso Garibaldi, 86
di seguito denominata "SOCIETA'"

per l'assicurazione a favore di tutti i Notai e secondo le modalità in seguito precisate,

CON DURATA

dal 01.02.2010 al 01.02.2013

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

- **ASSICURATI:**
 - a) tutti i Notai iscritti al Ruolo e dal momento di tale iscrizione;
 - b) i Notai che cesseranno l'attività in corso di vigenza della polizza, con ultrattività decennale a decorrere dalla data di cessazione dell'attività;
 - c) i Notai già cessati alla data del 01.02.2010 o i loro eredi per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato nel periodo di efficacia della presente polizza, purché per gli stessi non siano già operanti altre coperture assicurative a contraenza del Consiglio Nazionale del Notariato.
- **ASSICURAZIONE:** la presente Polizza;
- **ATTIVITA' ASSICURATA:** quella prevista e disciplinata dalla legge notarile, dal relativo regolamento e dalle successive modifiche ed integrazioni, considerandosi attività notarile anche quella prevista dalla tariffa notarile vigente al momento del sinistro nonché quella connessa o comunque occasionata dal fatto di essere Notaio, ma non quella di Giudice Onorario Aggregato;
- **COADIUTORE, DELEGATO, DEPOSITARIO:** coloro che siano stati nominati tali ai sensi della Legge notarile;
- **CONSIGLIO NAZIONALE:** il Consiglio Nazionale del Notariato;
- **CONTRAENTE:** il Consiglio Nazionale del Notariato;
- **CORRISPONDENTE DEI LLOYD'S:** bancheman costa insurance broker s.p.a.
- **PERIODO DI ASSICURAZIONE:** il periodo per il quale è stato pagato il premio;
- **PERSONE DELLE QUALI IL NOTAIO DEVE RISPONDERE:** tutti i soggetti delle cui azioni od omissioni l'Assicurato sia civilmente responsabile ai sensi di legge, inclusi i praticanti, i collaboratori anche occasionali, le società di servizi, i dipendenti, gli apprendisti, i coadiutori, i delegati e i depositari;
- **RESIDENZA DEL NOTAIO:** la sede notarile;
- **RUOLO:** il Registro tenuto dai singoli Consigli Notarili Distrettuali nel quale vengono iscritti i Notai ai sensi della Legge Notarile;
- **SINISTRO:** la prima richiesta scritta di risarcimento presentata dal danneggiato all'Assicurato in relazione all'attività garantita con la presente Polizza;
- **SOCIETA':** L'impresa assicuratrice delegataria, alcuni assicuratori dei LLOYD'S, nella persona del Rappresentante Generale per l'Italia
- **VALORI:** danaro; assegni di ogni tipo; titoli cambiari; libretti di deposito; carte di credito, titoli e certificati (anche al portatore) rappresentativi di danaro, merci e titoli; marche e valori bollati; azioni, obbligazioni e valori mobiliari in genere (anche al portatore); gioielli, oggetti d'arte e preziosi in genere; quadri stampe e simili; libri o oggetti d'autore; documenti di interesse artistico e/o storico; cose alle quali le parti abbiano comunque attribuito un valore economico.

SEZIONE PRIMA

ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE

I. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1. Il rischio assicurato.

L'assicurazione è prestata, ai sensi dell'art. 19 della Legge 16 febbraio 1913 n. 89, così come modificato dal D. Lgs 4 maggio 2006 n. 182, per la copertura della responsabilità civile professionale e quindi per il risarcimento dei danni causati dal Notaio nell'esercizio dell'attività assicurata.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che egli sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti, per danni involontariamente causati dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l'ipotesi di colpa grave, e dei quali egli sia civilmente responsabile ai sensi di legge nell'esercizio dell'attività assicurata.

L'assicurazione comprende inoltre la responsabilità dell'Assicurato che, anche a titolo fiduciario, sia consegnatario, depositario o custode di valori o altri beni mobili e immobili, atti e/o documenti di qualsiasi genere a lui consegnati e/o dati in deposito e/o custodia da clienti o da terzi anche in occasione di vendite agli incanti e di attività delegategli dalle autorità giudiziarie e amministrative.

L'assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere.

La copertura di cui al superiore terzo comma resta in ogni caso esclusa nell'ipotesi in cui il Notaio sia vittima di furto e/o rapina.

Art. 2. I rischi esclusi e diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato.

I I rischi esclusi

L'assicurazione non vale:

- a) per i danni causati da dolo dell'Assicurato;
- b) per i danni causati dall'Assicurato nel periodo in cui si sia trovato sospeso, inabilitato o temporaneamente interdetto, in base alla normativa in materia;
- c) per i danni causati al coniuge, agli ascendenti, ai discendenti, ai parenti conviventi dell'Assicurato;
- d) per eventuali danni fisici e/o materiali a persone, cose ed animali occorsi od originatisi nei locali ove l'Assicurato svolge la sua attività;
- e) per i danni, le perdite, i costi, e le spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, o conseguenti ai seguenti eventi (indipendentemente da qualsiasi altra causa o atto che interagisca contestualmente o in qualsiasi altra sequenza al sinistro):

1. Guerra, ostilità o operazioni belliche (sia che la guerra sia dichiarata che non sia dichiarata); invasione; atti di un nemico di nazionalità diversa da quella dell'Assicurato o atti di un nemico di nazionalità diversa dal Paese in cui, o su cui gli atti vengono compiuti; guerra civile; rivolta; ribellione (sommossa); insurrezione; rivoluzione; caduta del governo legalmente costituito; tumulti civili che assumono proporzioni di insurrezione; potere militare usurpazione di potere.

2. Qualsiasi atto di terrorismo.

Ai fini della presente esclusione, viene considerato atto di terrorismo qualsiasi atto che comprenda ma che non sia limitato all'uso e/o minaccia della forza e della violenza da parte di qualsiasi persona o gruppo(i) di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo e qualsiasi fatto commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o per simili scopi ivi compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa.

La presente esclusione si estende inoltre alla perdita, al danno, al costo o alle spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da o conseguenti a qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione di ogni fatto di guerra o terrorismo o relativo a questi.

Il Diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato.

In caso di sinistro causato da totale omissione delle ispezioni ipotecarie in relazione ad atti aventi per oggetto la costituzione, la modifica e l'estinzione di diritti reali di proprietà e di garanzia inerenti beni immobili la Società si riserva il diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato. Il predetto diritto di rivalsa potrà essere esercitato fino alla concorrenza di euro 100.000,00 per ciascun sinistro ovvero fino alla concorrenza di complessivi euro 100.000,00 per più sinistri causati da una unica omissione.

II. INDENNIZZO

Art. 3. Massimale di polizza

Il massimale assicurato è pari, per ciascun Assicurato, a Euro 3.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 4. Franchigie obbligatorie

La garanzia è prestata con le seguenti franchigie:

- a) euro 10.000,00 per ogni sinistro a carico dell'Assicurato;
- b) euro 2.000.000,00 per anno assicurativo a carico del Contraente per tutti i sinistri pagati dalla Società che siano stati denunciati durante ciascun anno assicurativo; tale franchigia aggregata è da intendersi al netto della franchigia di cui al soprastante punto a). Il Contraente si impegna a tal fine ad accantonare una somma di euro 2.000.000,00 per ogni anno assicurativo vincolata a favore della Società ed a rimborsare detta franchigia aggregata delle somme pagate per i sinistri sopraindicati entro trenta giorni dalla richiesta corredata dalla relativa quietanza liberatoria sottoscritta dai reclamanti.

Art. 5. Gestione della lite

Sono a carico della Società le spese sostenute dall'Assicurato per resistere alle richieste di risarcimento, con i limiti previsti dall'art. 1917 c.c..

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali, tecnici o periti che non siano stati da essa preventivamente designati e/o autorizzati.

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze.

La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tale obbligo.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 6. Altre assicurazioni

Qualora l'Assicurato al momento della prima richiesta scritta di risarcimento sia coperto individualmente con una polizza personale di assicurazione della responsabilità professionale e finché quest'ultima sia operante, la garanzia oggetto della presente Polizza opererà a primo rischio per le garanzie non previste dalla polizza individuale e a secondo rischio, vale a dire con una franchigia assoluta pari al massimale della polizza individuale, per le garanzie previste da quest'ultima.

Nel caso di polizza individuale operante a primo rischio ed avente franchigia superiore ad Euro 10.000,00 e/o scoperto che comporti un onere a carico dell'Assicurato superiore ad Euro 10.000,00 la presente Polizza interverrà a copertura della differenza tra la franchigia della presente Polizza e la franchigia e/o scoperto della Polizza individuale applicabile al sinistro.

III. INIZIO E CESSAZIONE DELLA GARANZIA

Art. 7 Delimitazioni temporali

- a) La garanzia è valida per le richieste di risarcimento presentate per iscritto per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia della garanzia stessa qualunque sia l'epoca del fatto, azione od omissione che ha dato origine alla richiesta di risarcimento.
- b) In caso di cessazione per qualsiasi causa dell'attività notarile in corso di vigenza della presente Polizza saranno indennizzabili, alle condizioni di cui alla presente Polizza, le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato o ai suoi eredi entro 10 (dieci) anni dalla cessazione dell'attività.

IV. IL SINISTRO

Art. 8 Denuncia del sinistro

L'Assicurato deve comunicare, per iscritto, all'UFFICIO CENTRALE di cui al punto I della Sezione III, ogni richiesta di risarcimento effettuata nei suoi confronti entro 10 giorni dal momento nel quale ne è venuto a conoscenza.

Detta comunicazione deve contenere:

- la descrizione del fatto e, per quanto conosciute, delle conseguenze;
- la copia della richiesta di risarcimento e dei documenti ad essa allegati;
- il nome e il domicilio del richiedente e, se conosciuti, quelli degli altri danneggiati;
- il nome e il domicilio delle persone informate dei fatti.

L'Assicurato deve inoltre trasmettere nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

L'Assicurato deve infine, a richiesta del detto UFFICIO CENTRALE o della Società, trasmettere loro ogni altra informazione e prestare la propria collaborazione per la gestione del sinistro.

Ogni denuncia di sinistro dovrà essere inviata esclusivamente all'UFFICIO CENTRALE. Qualsiasi denuncia allo stesso inoltrata si intende come inoltrata alla Società.

Le denunce in parola dovranno essere effettuate esclusivamente a mezzo degli appositi stampati predisposti da detto Ufficio. L'UFFICIO CENTRALE, ricevute le denunce, dovrà istruire la pratica, anche richiedendo chiarimenti e/o ulteriore documentazione.

Allorché l'UFFICIO CENTRALE ritenga tale pratica formalmente in regola, dovrà trasmetterla all'Ufficio Sinistri della Compagnia entro i successivi 15 giorni. L'UFFICIO CENTRALE dovrà comunque trasmettere copia della documentazione ricevuta, ancorché incompleta, entro 30 giorni dal ricevimento della denuncia.

La gestione dei sinistri da parte della Società, mediante l'ufficio di liquidazione dedicato all'esecuzione del programma assicurativo, riguarderà i sinistri con valore di riserva superiore ad Euro 50.000,00, al lordo della franchigia per sinistro, per quanto attiene alla fase stragiudiziale, nonché tutti i sinistri in contenzioso (a prescindere dal valore della domanda, nonché dalle somme da liquidarsi ovvero da riservare). La gestione stragiudiziale, ivi compresa l'istruttoria tecnica e giuridica, di tutti i sinistri fino ad un importo riservato di euro 50.000,00, al lordo della franchigia, verrà effettuata in autonomia dal Consiglio Nazionale del Notariato tramite la Società Assonotar S.r.l., con sede in Roma, Via Flaminia 160.

Ove pervenga all'Assicurato una citazione giudiziaria questa, anche se il sinistro non sia stato precedentemente notificato all'UFFICIO CENTRALE, dovrà essere trasmessa in copia entro 5 giorni dal ricevimento all'Ufficio Sinistri della Società e all'UFFICIO CENTRALE.

La Società deve comunicare le proprie decisioni in ordine al sinistro, all'interessato e all'UFFICIO CENTRALE, entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di sinistro e della relativa documentazione. In particolare la Società dovrà comunicare se ritiene opportuno resistere alla pretesa del terzo danneggiato o se intende provvedere immediatamente al pagamento dell'indennizzo. In questo secondo caso l'Assicurato può comunicare alla Società e all'UFFICIO CENTRALE la sua opposizione al pagamento dell'indennizzo entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione della Società. In mancanza di opposizione, la Società pagherà l'indennizzo al terzo danneggiato entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di cui sopra.

La Società deve altresì immediatamente comunicare all'UFFICIO CENTRALE l'esito di ogni singola denuncia di sinistro e i pagamenti eventualmente effettuati.

Art. 9. Diritti e obblighi delle parti in caso di danno

a) Gestione del sinistro

La Società può assumere in ogni momento la gestione della vertenza a nome dell'Assicurato sia in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, ed è obbligata a farlo se l'Assicurato lo richiede.

L'Assicurato non deve ammettere la propria responsabilità, né raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo consenso scritto della Società.

Parimenti, senza il previo consenso dell'Assicurato, la Società non può pagare risarcimenti ai reclamanti. Nell'eventualità in cui l'Assicurato opponesse un rifiuto ad una transazione raccomandata per iscritto dalla Società preferendo resistere alle richieste del reclamante o proseguire l'eventuale azione legale in corso, la Società non sarà obbligata a liquidare una somma maggiore rispetto a quella per la quale riteneva di transigere, oltre alle spese legali e di giudizio sostenute con il consenso della stessa fino alla data in cui l'Assicurato ha opposto il rifiuto.

b) Nomina del legale difensore ed altre facoltà

L'Assicurato ha sempre facoltà di proporre alla Società un legale di propria fiducia la cui nomina è subordinata al benessere della Società. Eventuali spese legali non autorizzate dalla Società saranno a carico dell'Assicurato.

c) Rappresentanza processuale passiva

Nell'ipotesi di coassicurazione, la rappresentanza processuale passiva verrà conferita dalle Società coassicuratrici alla Società Delegataria. Pertanto ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente Polizza dovrà essere proposta contro: "Gli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio derivante dalla polizza n.1771506 in persona del Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's".

d) Gestione della fase giudiziale

Nell'ipotesi di coassicurazione, la Società Delegataria sarà incaricata dalle Società Coassicuratrici della gestione della fase giudiziale relativa ai sinistri denunciati nell'ambito della presente Polizza, con conseguente rappresentanza processuale di tutte le Società Coassicuratrici nei relativi giudizi. Si precisa quindi che, in caso di chiamata in causa da parte di un Assicurato e/o di un autonomo intervento in giudizio degli Assicuratori, la Società Delegataria comparirà e/o interverrà in giudizio anche in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici e in nome e per conto di queste ultime riceverà le notifiche degli atti giudiziari.

Art. 10. Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia alla rivalsa verso i coadiutori, delegati e depositari degli Assicurati, verso gli altri Assicurati con la presente polizza, nonché verso le persone del cui operato gli Assicurati debbano rispondere; tra queste ultime è fatta peraltro eccezione per professionisti iscritti nei relativi albi, società di servizi e organizzazioni commerciali e/o di servizi.

Tuttavia la rinuncia alla rivalsa non opera nei confronti delle persone del cui operato il Notaio debba rispondere, nel caso in cui gli eventi siano imputabili a dolo di tali persone.

V. COMUNICAZIONI

Art. 11. Dichiarazioni e comunicazioni dell'Assicurato

Ogni denuncia dell'Assicurato deve essere inoltrata alla Società per il tramite del competente UFFICIO CENTRALE di cui al Punto I della SEZIONE TERZA a mezzo degli appositi stampati predisposti da quest'ultimo.

Art. 12 – Comunicazioni della Società

La Società, è tenuta a fornire al Contraente con cadenza trimestrale la statistica certificata inerente l'andamento della polizza dalla quale risulti:

- il numero dei sinistri denunciati;
- la tipologia dei sinistri;
- l'ammontare delle richieste di indennizzo per ogni singolo sinistro;
- l'ammontare delle somme pagate per ogni singolo sinistro;
- l'ammontare delle somme riservate per ogni singolo sinistro;
- il numero dei sinistri rifiutati;
- tutti gli altri dati richiesti, che non risultino in contrasto con la normativa vigente in materia di privacy, inerenti il presente contratto ed eventuali polizze accessorie o collegate.

La mancata comunicazione nei termini prescritti dei dati di cui al comma 1 sarà considerata ipotesi di grave negligenza nell'esecuzione delle prestazioni ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 38 comma 1 lettera f) del Codice dei contratti pubblici.

SEZIONE SECONDA

NORME GENERALI PER L'ATTIVAZIONE E GESTIONE DELLA POLIZZA

I – Contraente - Assicurati - Decorrenza della garanzia

La presente Polizza è stipulata dal Contraente Consiglio Nazionale del Notariato per conto e nell'interesse dei Notai che sono o che saranno iscritti a Ruolo e nell'interesse dei Notai già cessati alla data del 01/02/2010 o i loro eredi nonché dei Notai che cesseranno durante il periodo di vigenza della Polizza.

La garanzia decorre automaticamente dalle h. 24 della data indicata nel sottostante capo III per i Notai già iscritti a Ruolo a tale data e, per i Notai iscritti successivamente, dal giorno della loro iscrizione.

II – Premio

Il premio dovuto dal Contraente è di Euro 32.220.000,00 comprensivo delle imposte.

Il premio deve essere versato in sei rate di eguale importo con le seguenti scadenze:

01.02.2010	Euro 5.370.000,00,=
01.08.2010	Euro 5.370.000,00,=
01.02.2011	Euro 5.370.000,00,=

01.08.2011 Euro 5.370.000,00.=
01.02.2012 Euro 5.370.000,00.=
01.08.2012 Euro 5.370.000,00.=

In deroga alla disposizione del secondo comma dell'art. 1901 del Codice Civile, la garanzia è sospesa dalle h. 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza.

III – Durata della Polizza - Cessazione della garanzia

La durata della presente Polizza è fissata in tre anni, e cioè per il periodo che va dalle ore 24 del 01.02.2010 alle ore 24 del 01.02.2013.

Salvo quanto previsto dall'articolo 7 della Sezione Prima, l'assicurazione cessa automaticamente nei confronti dell'Assicurato in caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività assicurata.

IV – Modificazioni - Comunicazioni

Le modificazioni della presente polizza debbono risultare da atto scritto, firmato dal Contraente e dalla Società.

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma o fax.

V – Coassicurazione e delega

L'Assicurazione potrà essere ripartita per quote fra più Società Coassicuratrici, ciascuna delle quali sarà tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risultante dalla Polizza, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti la Polizza dovranno trasmettersi per il tramite della Società Delegataria.

Le Società Coassicuratrici conferiranno alla Società Delegataria l'incarico di gestire, a tutti gli effetti, la presente Polizza, nonché il rapporto con il Contraente e gli Assicurati.

La Società Delegataria sarà incaricata dalle Società Coassicuratrici dell'esazione dei premi o importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza della Polizza.

La gestione dei sinistri, così come indicata agli articoli precedenti, sarà devoluta alla Società Delegataria, di tal che il pagamento degli indennizzi avverrà suo tramite.

VI – Riparto

La garanzia di cui alla presente polizza deve intendersi così ripartita:

- Alcuni assicuratori dei Lloyd's, Rappresentante Generale per l'Italia	Società Delegataria	quota	35%
- Chartis Europe S.A.	Coassicuratrice Condelegataria	quota	35%
- Milano Assicurazioni S.p.A.,	Coassicuratrice	quota	30%
	Totale		<u>100%</u>

SEZIONE TERZA

UFFICI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLA POLIZZA E DEI SINISTRI

I – UFFICI PREPOSTI

Gli uffici preposti alla gestione della polizza e dei conseguenti rapporti, oltre alla Società e al Consiglio Nazionale del Notariato (che potrà avvalersi anche di proprio ufficio/struttura/società strumentale e/o di scopo) sono:

- un UFFICIO CENTRALE

Con sede in Roma, Via Flaminia 160, presso gli Uffici del Consiglio Nazionale del Notariato, formato da tre o più rappresentanti della categoria notarile, nominati, revocati e sostituiti dal Consiglio Nazionale del Notariato.

Al Consiglio Nazionale del Notariato è pure riservata la designazione (tra i detti rappresentanti) e l'eventuale sostituzione della coordinazione dell'Ufficio, al quale sono altresì attribuite funzioni di rappresentanza.

- Gli UFFICI SINISTRI della Società

con sede in Roma e Milano e competenti territorialmente come indicato qui di seguito:

- 1) Assigesco s.r.l.
 Via Daniele Manin 3
 20121 Milano

per i Notai residenti in: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna.

- 2) Assigesco s.r.l.
 Viale Regina Margherita, 278
 00198 Roma

per i Notai residenti in: Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio, Sardegna, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.

II – FUNZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE

Ai fini della valutazione dell'andamento e della gestione della polizza l'Ufficio Centrale raccoglie le denunce in base all'art. 8 della Sezione Prima e raccoglie i dati relativi agli Assicurati e ai vari sinistri. Qualsiasi denuncia allo stesso inoltrata si intende come presentata alla Società.

L'Ufficio Centrale è l'unico preposto a dialogare e a fornire o richiedere dati all'Ufficio o agli Uffici Sinistri, al Consiglio Nazionale del Notariato, alla Cassa Nazionale del Notariato, ai Consigli Notarili Distrettuali e agli altri organismi di categoria.

L'Ufficio Centrale potrà avvalersi per l'esercizio delle sue funzioni anche di proprio ufficio/struttura/società strumentale e/o di scopo del Consiglio Nazionale del Notariato.

SEZIONE QUARTA

RIMBORSI - COMPENSI - INDENNIZZI - SPESE

I - Rimborsi , compensi e indennizzi.

Sono a carico del Consiglio Nazionale del Notariato, il quale ne stabilisce l'importo, esclusivamente i rimborsi, le spese, i compensi, le retribuzioni e le indennità relative al funzionamento dell'Ufficio Centrale.

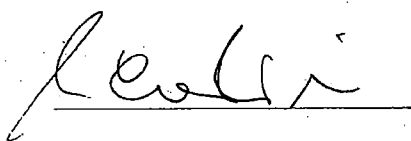
II - Spese di funzionamento

Le spese per l'acquisizione della sede e per la gestione dell'Ufficio Centrale di cui al Punto I della SEZIONE TERZA, nonché per l'approntamento e la fornitura dei relativi mezzi, tecnologie e materiali, sono a carico del Consiglio Nazionale del Notariato, mentre restano a completo carico della Società tutte le spese relative agli Uffici Sinistri di cui al medesimo Punto I della SEZIONE TERZA.

per approvazione e conclusione dei rapporti contrattuali portati dalla presente Polizza

Roma...29/01/2010

IL CONTRAENTE



LE COASSICURATRICI
CHARTIS EUROPE S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia

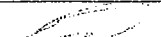
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.

GERENZA DI MILANO



LA SOCIETA'

LLOYD'S
Il Rappresentante Generale
per l'Italia
(Gennaro Boragini)

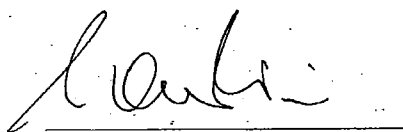


Le parti si dovranno reciprocamente dare comunicazione delle nomine e designazioni previste dalla presente Polizza, come risulterà da apposito documento che verrà allegato come "Appendice 1" e dal quale risulteranno, oltre le generalità dei nominati, anche i rispettivi poteri e la durata dell'incarico.

Le parti stesse si dichiarano tenute a darsi comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata A.R., di qualsiasi variazione relativa a quanto risultante dalla "Appendice 1", fermo restando che tali variazioni saranno operanti solo dal momento del ricevimento di detta comunicazione

Roma...29/01/2010

IL CONTRAENTE



LE COASSICURATRICI

CHARTIS EUROPE S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia

MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.

GERENZA DI MILANO



LA SOCIETA'

LLOYD'S
Il Rappresentante Generale
per l'Italia
(Gennaro Boragini)



Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:

Sezione Prima

Art. 2 Rischi esclusi e diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato

Art. 4 Franchigie obbligatorie

Art. 6 Altre Assicurazioni

Art. 8 Denuncia di sinistro

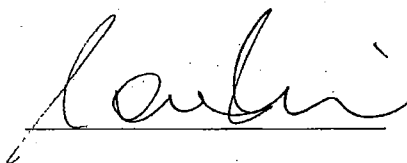
Art. 9 Diritti ed obblighi delle parti in caso di danno

Sezione Seconda

Punto III – Durata della Polizza - Cessazione della garanzia

Roma. 29/01/2010

IL CONTRAENTE



LE COASSICURATRICI
CHARTIS EUROPE S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Stefano C...

MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.

GERENZA DI MILANO

A. Alario

LA SOCIETA'

LLOYDS
Rappresentante Generale
per l'Italia
[Signature]